

# RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POWERSOFT S.P.A. SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 29 APRILE 2021

Scandicci, 14 aprile 2021

Signori Azionisti,

il presente documento è stato predisposto in relazione all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Powersoft S.p.A. ("Powersoft" o la "Società") convocata presso la sede legale di Powersoft sita in Via Enrico Conti n. 5, Scandicci (FI) per il giorno **29 aprile 2021** alle **ore 10.00**, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2021, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente

## ordine del giorno

### PARTE ORDINARIA

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 3.1) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - 3.2) Determinazione della durata in carica degli Amministratori;
  - 3.3) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - 3.4) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - 3.5) Determinazione del compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli Amministratori.
4. Proposta di approvazione del "Piano di incentivazione 2021-2023" (c.d. stock option) rivolto a dipendenti, amministratori e consulenti di Powersoft S.p.A. e delle società da questa controllate ed avente ad oggetto azioni ordinarie di Powersoft S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Rinnovo autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter c.c., previa revoca, per quanto non utilizzato, della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 5 giugno 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

### PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di aumento del capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, a servizio del "Piano di incentivazione 2021-2023" (c.d. stock option), per un importo di massimi Euro 80.000,00 (oltre sovrapprezzo) con emissione di massime n. 764.000 nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., da riservare in opzione a dipendenti, amministratori e consulenti di Powersoft S.p.A. e delle società da questa controllate. Modifica dell'articolo 8 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Modifiche degli articoli 8, 9.3, 14.3, 20, 21.2, 22.2, 23.5, 26, 27.2, 28.4, 28.7, 33, 35.1, 35.6 e 36.1 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\*\*



## **PARTE ORDINARIA**

### **PRIMO E SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento al primo e al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla vostra approvazione il progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, corredato dalla relativa Relazione sulla Gestione, e la destinazione dell'utile di esercizio.

Tali documenti, entro i termini previsti dalla normativa vigente ed ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, sono messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società, sul sito *internet* della stessa all'indirizzo [www.powersoft.com](http://www.powersoft.com) alla sezione "*Investor Relations*" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)), unitamente alla relazione del Collegio Sindacale, alla relazione della Società di revisione legale dei conti relativa al progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, nonché al Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.

Tenuto conto che l'utile netto risultante dal bilancio di esercizio di Powersoft al 31 dicembre 2020 è pari a Euro 1.619.509 e che, ai sensi dell'articolo 2430 del Codice Civile almeno la ventesima parte degli utili netti annuali deve essere corrisposta a riserva legale fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, si propone di destinare:

- Euro 1.430 a Riserva Legale;
- Euro 1.618.079 a Riserva Straordinaria.

Ciò posto, sottoponiamo alla Vostra approvazione le seguenti proposte di delibera:

#### **PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:**

*"L'Assemblea ordinaria di Powersoft S.p.A.,*

- *esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi contenuta;*
- *esaminato il Bilancio della Società al 31 dicembre 2020 ed il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, corredati dalla Relazione sulla Gestione;*
- *preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione di revisione redatta dalla Società di revisione legale*

#### ***delibera***

1. *di approvare il Bilancio di esercizio di Powersoft S.p.A. al 31 dicembre 2020;*
2. *di dare mandato all'Amministratore Delegato Ing. Luca Lastrucci di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, di procedere all'iscrizione della delibera presso il competente registro delle imprese, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie."*

#### **SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:**

*"L'Assemblea ordinaria di Powersoft S.p.A.,*

- *udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*

#### ***delibera***

1. *di destinare l'utile netto dell'esercizio, pari ad Euro 1.619.509, come segue:*
  - (i) *Euro 1.430 a Riserva Legale;*
  - (ii) *Euro 1.618.079 a Riserva Straordinaria."*

\*\*\*



## TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

### 1. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

- 3.1) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 3.2) Determinazione della durata in carica degli Amministratori;
- 3.3) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 3.4) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 3.5) Determinazione del compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli Amministratori.

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria, si comunica che con l'approvazione del Bilancio d'esercizio 2020, giunge in scadenza il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica. Siete dunque chiamati a deliberare in merito a: (i) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, (ii) Determinazione della durata in carica degli Amministratori, (iii) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, (iv) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, (v) Determinazione del compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli Amministratori.

Ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito, il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove). L'Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste, nelle quali ai candidati deve essere assegnata una numerazione progressiva, devono contenere (i) un numero di candidati non superiore al massimo degli amministratori da nominare e (ii) almeno 1 (uno) consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF; tale candidato deve essere indicato al primo posto di ciascuna lista.

Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono essere depositate almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione (**entro il 22 aprile 2021**) con una delle seguenti modalità: (i) mediante consegna a mani presso Powersoft S.p.A., Direzione Affari Legali e Societari, Via E. Conti, n. 5, 50018 Scandicci - Firenze, nei seguenti orari 9:30-13:30 e 14:30-17:30, ovvero (ii) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo e-mail powersoft@pec.it.

La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista (**entro il 22 aprile 2021**).

Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositate: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e (iv) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello statuto sociale.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

All'elezione degli Amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.



Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 c.c. e seguenti, risultano eletti gli Amministratori indicati in ordine progressivo sino al numero di candidati determinato dall'Assemblea.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

La Società metterà a disposizione del pubblico le liste e i relativi allegati presso la sede sociale e sul sito internet nel rispetto dei termini statutari e normativi.

Sul terzo punto all'ordine del giorno, si segnala che il Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta tenuta in data odierna, anche al fine di temperare il diritto degli azionisti alla partecipazione e al voto in assemblea con le misure di sicurezza imposte in relazione all'epidemia da COVID-19, ha ritenuto opportuno formulare le seguenti indicazioni:

- Per quanto concerne il numero di Amministratori, si ritiene che il numero che attualmente compone l'organo di amministrazione in carica, ossia 7 (sette) Consiglieri, sia adeguato alle dimensioni e alle esigenze della Società;
- Si ritiene congrua - al fine di preservare la continuità nella gestione della Società - una durata in carica degli amministratori di 3 (tre) esercizi;
- Sulla composizione del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle modifiche statutarie di cui al punto 2 della parte Straordinaria dell'Assemblea, che si ricorda essere obbligatorie ai sensi del Regolamento Emittenti AIM tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinques del TUF;
- Per quanto riguarda la nomina degli Amministratori indipendenti, 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione sia in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF e che il candidato sia stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal *nominated adviser* della Società, così come previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia;
- Si ritengono adeguati gli strumenti attualmente in essere per la determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione. Allo stato, l'Assemblea, ai sensi dell'art. 2389, comma 1 del Codice Civile, ha deliberato che il Presidente del Consiglio di Amministrazione e ciascuno degli Amministratori della Società percepisca un emolumento pari a Euro 10.000,00 lordi per anno, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle funzioni. È stato altresì demandato – ai sensi dell'art. 32 dello Statuto sociale e dell'art. 2389, comma 3 del Codice Civile – al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, la determinazione dell'emolumento da attribuire agli Amministratori investiti di particolari cariche, anche legando il compenso al raggiungimento di obiettivi di crescita e commisurandolo all'impegno richiesto a ciascuno di essi.
- Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2389 del Codice civile e dell'art. 34 dello Statuto sociale, l'Assemblea degli azionisti è chiamata anche a definire i compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, eventualmente definendo un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. La ripartizione del predetto compenso complessivo definito dall'Assemblea viene deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale. In assenza di definizione da parte dell'Assemblea dell'importo complessivo (ai sensi dell'art. 2389, comma 3 del Codice Civile), la remunerazione (ulteriore rispetto a quella definita dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2389, comma 1 del Codice Civile) degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita (ai sensi dell'art. 2389, comma 2 del Codice Civile) dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale. Lo Statuto prevede che agli amministratori spetta anche il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. Con riferimento a quanto sopra, si ritengono adeguati gli strumenti attualmente in essere per la determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea, ai sensi dell'art. 2389, comma 1 del Codice Civile, ha deliberato in data 14 novembre 2018 un emolumento per il Presidente del Consiglio di Amministrazione e per ciascuno degli Amministratori della Società pari a Euro 10.000,00 lordi per anno, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle funzioni. È stato altresì demandato – ai sensi dell'art. 32 dello Statuto sociale e dell'art. 2389, comma 3 del Codice Civile – al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, di



determinare l'emolumento da attribuire agli Amministratori investiti di particolari cariche, anche legando il compenso al raggiungimento di obiettivi di crescita della Società.

Il Consiglio di Amministrazione si astiene dal formulare specifiche proposte in merito a quanto sopra illustrato ed invita, pertanto, l'Assemblea a deliberare al riguardo sulla base delle proposte che saranno formulate dagli Azionisti in merito a: (i) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, (ii) Determinazione della durata in carica degli Amministratori, (iii) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, (iv) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, (v) Determinazione del compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli Amministratori.

\*\*\*

#### QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

4. Proposta di approvazione del "Piano di incentivazione 2021-2023" (c.d. stock option) rivolto a dipendenti, amministratori e consulenti di Powersoft S.p.A. e delle società da questa controllate ed avente ad oggetto azioni ordinarie di Powersoft S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento al quarto argomento posto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea ordinaria per discutere e deliberare in merito all'adozione di un piano di *stock option* denominato "Piano di Incentivazione 2021 – 2023" (il "**Piano di Incentivazione 2021 – 2023**" o il "**Piano**"), rivolto a dipendenti, amministratori, anche esecutivi, e i consulenti di Powersoft S.p.A. e delle società da questa controllate (i "**Beneficiari**").

Il Piano prevede l'attribuzione ai Beneficiari a titolo gratuito di diritti di opzione condizionati che — una volta maturati ai sensi del regolamento del Piano e conseguentemente esercitati — conferiscono ai relativi titolari il diritto a sottoscrivere azioni ordinarie di Powersoft ad un prezzo prestabilito.

##### 1. **Ragioni che motivano l'adozione del Piano di Incentivazione 2021 – 2023**

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che il Piano di Incentivazione 2021 - 2023:

- (i) costituisca uno strumento in grado di focalizzare l'attenzione dei Beneficiari verso fattori di interesse strategico, favorendo la fidelizzazione e incentivando la permanenza in seno a Powersoft di soggetti di particolare rilievo per lo sviluppo delle strategie sociali;
- (ii) consenta di ottenere un maggiore coinvolgimento dei Beneficiari nel futuro sviluppo economico e strategico di Powersoft e delle società dalla stessa controllate espresso, fra l'altro, sotto forma di crescita del valore delle azioni ordinarie Powersoft, consentendo agli stessi Beneficiari di conseguire un diretto vantaggio;
- (iii) incentivi i Beneficiari alla massimizzazione della creazione di valore;
- (iv) possa consolidare il rapporto di collaborazione dei Beneficiari con la Società e le società controllate, sviluppando ulteriormente una cultura orientata ad una creazione di valore duraturo ed effettivo per il gruppo, condizionando al contempo tale remunerazione con il raggiungimento di determinate performance da parte del gruppo Powersoft.

##### 2. **Oggetto e modalità di attuazione del Piano di Incentivazione 2021 – 2023**

Il Piano ha per oggetto l'attribuzione a titolo gratuito di complessivi massimi n. 764.000 diritti di opzione, attributivi del diritto di sottoscrivere, ad un prezzo preventivamente determinabile, un pari numero di azioni ordinarie Powersoft, condizionatamente alla relativa maturazione, ovvero al raggiungimento di predeterminati obiettivi di *performance* del Gruppo Powersoft (le "**Opzioni**").

Per dare esecuzione a quanto precede, si renderà necessario deliberare favorevolmente in merito ad un aumento di capitale sociale di Powersoft a pagamento, in via scindibile e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, mediante l'emissione di massime n. 764.000 azioni ordinarie Powersoft, prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare (pari altresì al numero massimo di Opzioni disponibili) a servizio del Piano.



Si precisa che la proposta del predetto aumento di capitale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, sarà sottoposta all'esame e deliberazione dell'Assemblea in seduta straordinaria quale primo punto all'ordine del giorno. Per maggiori informazioni in merito, si rinvia a tale sezione della presente Relazione Illustrativa.

Le Opzioni saranno attribuite ai Beneficiari a titolo personale, non saranno trasferibili né disponibili *inter vivos* e non potranno essere costituite in pegno né in garanzia.

Le Opzioni potranno essere esercitate dai Beneficiari, subordinatamente al raggiungimento degli obiettivi di *performance* del Gruppo Powersoft, predeterminati e misurabili, e quindi il diritto di sottoscrivere un pari numero di azioni Powersoft ad un prezzo prestabilito.

Si prevede (i) l'assegnazione gratuita ai Beneficiari di un certo numero di Opzioni, ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione con astensione, di volta in volta e se del caso, del relativo Beneficiario direttamente interessato; (ii) determinati periodi di tempo per l'esercizio delle Opzioni da parte dei Beneficiari successivamente all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 mediante la corresponsione del prezzo di sottoscrizione, pari al prodotto tra (a) il prezzo di esercizio, e (b) il numero di Opzioni maturate che si intende esercitare; (iii) la verifica da parte del Consiglio di Amministrazione del conseguimento degli obiettivi di performance di Gruppo Powersoft.

Le Opzioni assegnate ai singoli Beneficiari, potranno essere esercitate dagli stessi in determinati periodi temporali successivi alla verifica da parte del Consiglio di Amministrazione del conseguimento degli obiettivi di *performance* di Gruppo così come saranno determinati da parte dell'organo amministrativo della Società mediante la corresponsione del prezzo di sottoscrizione, pari al prodotto fra (i) il prezzo di esercizio, e (ii) il numero di Opzioni maturate che ciascun Beneficiario intende esercitare.

Il predetto prezzo di esercizio sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione sulla base della media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni della Società sull'AIM negli ultimi 60 (sessanta) giorni di mercato aperto precedenti la data di approvazione del Piano di Incentivazione da parte dell'Assemblea degli azionisti convocata per il 29 aprile 2021, imputando Euro 0,104712042 - pari all'attuale parità contabile delle azioni Powersoft - a capitale sociale ed il residuo a sovrapprezzo, ed in ogni caso con un limite minimo di Euro 1,886408828 cadauna (*floor*) pari a al valore di patrimonio netto delle azioni Powersoft in circolazione sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, come illustrato dal Presidente in narrativa e per l'effetto di sottoporla all'approvazione di una prossima assemblea dei soci da convocarsi a tal fine.

La competenza per l'attuazione del Piano spetterà al Consiglio di Amministrazione di Powersoft, se del caso previa astensione del Beneficiario direttamente interessato, Consiglio di Amministrazione che sarà incaricato a tal riguardo dall'Assemblea.

Il Piano, infine, essendo servito da un aumento di capitale a pagamento e con esclusione del diritto di opzione, avrà effetti diluitivi sul capitale sociale di Powersoft e sui suoi Azionisti.

### **3. Destinatarî del Piano di Incentivazione 2021 – 2023**

I beneficiari del Piano sono i dipendenti, gli amministratori, anche esecutivi, e i consulenti di Powersoft S.p.A. e delle società da questa controllate, individuati discrezionalmente e insindacabilmente dal Consiglio di Amministrazione di Powersoft avuto riguardo alla rilevanza strategica della rispettiva posizione ricoperta nell'ambito della Società in relazione alla valorizzazione della Società medesima.

Il Piano prevede, inoltre, il mantenimento del rapporto organico, di lavoro o di collaborazione con la Società o con le società dalla stessa controllate (a seconda del caso) e disciplina, altresì, i diritti spettanti a questi ultimi in caso di cessazione del relativo rapporto dovuta esemplificativamente ad ipotesi, di dimissioni, revoca, morte, pensionamento, secondo l'usuale prassi di mercato per piani di incentivazione analoghi.

### **4. Durata del Piano di Incentivazione 2021 – 2023**

Il Piano di Incentivazione 2021 – 2023 avrà una durata sino al 19 dicembre 2027, data ultima in cui sarà possibile emettere le azioni ordinarie Powersoft a seguito dell'esercizio delle Opzioni da parte dei Beneficiari.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:



*“L’Assemblea ordinaria di Powersoft S.p.A.:*

- *udita l’esposizione del Presidente,*
- *preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

**delibera**

1. *di approvare il Piano di Incentivazione 2021 – 2023 destinato a dipendenti, amministratori, anche esecutivi, e consulenti di Powersoft S.p.A. e delle società da questa controllate e concernente l’attribuzione di opzioni a sottoscrivere ad un prezzo predefinito azioni ordinarie di Powersoft S.p.A. secondo quanto esposto in narrativa e rappresentato analiticamente nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario o opportuno per dare esecuzione al piano di stock, in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni necessario potere per stabilire il prezzo di esercizio delle Opzioni nei limiti determinati dalla Assemblea, l’adozione del regolamento di attuazione del predetto piano, nonché modificarlo e/o integrarlo, per individuare i beneficiari e determinare il quantitativo di opzioni da assegnare a ciascuno di essi, nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo, con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all’esecuzione e applicazione del piano al Presidente e Amministratore Delegato Ing. Luca Lastrucci e/o a uno o più amministratori in carica pro tempore di Powersoft S.p.A., in via disgiunta fra loro, fermo restando che ogni decisione relativa alla determinazione del prezzo di esercizio delle Opzioni nei limiti determinati dalla Assemblea e/o attinente all’assegnazione delle opzioni ai beneficiari che siano anche Presidente e/o Amministratore di Powersoft S.p.A. (come ogni altra decisione relativa e/o attinente alla gestione e/o attuazione del piano nei loro confronti) resterà di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione”*

\*\*\*

**QUINTO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA**

5. Rinnovo autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter c.c., previa revoca, per quanto non utilizzato, della precedente autorizzazione deliberata dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 5 giugno 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento al quinto punto all’ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea ordinaria, per l’esame e l’approvazione della proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all’acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie di Powersoft ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile.

**1. Motivazioni per le quali è richiesta l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione delle azioni proprie**

La richiesta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie è finalizzata a dotare la Società di un’utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi incluse, tra le altre,

- (i) le finalità contemplate dall’articolo 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (*Market Abuse Regulation*, di seguito “**MAR**”), ivi compresa la finalità di “*adempiere agli obblighi derivanti da programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione o di controllo dell’emittente*”,
- (ii) la finalità di stabilizzazione, sostegno della liquidità ed efficienza del mercato;
- (iii) la finalità di ottenere la disponibilità di un portafoglio titoli (c.d. “magazzino titoli”) da impiegare quale corrispettivo in operazioni straordinarie, anche nella forma di scambio di partecipazioni, con altri soggetti, inclusa la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con *warrant*, dividendi in azioni, tutto quanto precede nei termini, finalità e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali; nonché
- (iv) ogni altra finalità contemplata dalle prassi di mercato di volta in volta ammesse dall’autorità di vigilanza a norma dell’articolo 13 della MAR, tutto quanto precede nei limiti previsti dalla normativa vigente e nei termini, finalità e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali.



Si precisa che la richiesta di autorizzazione riguarda la facoltà del Consiglio di Amministrazione di compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e di vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie su base rotativa (c.d. *revolving*), anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, di modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni di proprietà della Società non ecceda i limiti previsti dalla legge e dall'autorizzazione dell'Assemblea.

## **2. Numero massimo delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione**

L'autorizzazione è richiesta per l'acquisto di azioni ordinarie (interamente liberate), senza indicazione del valore nominale, della Società, in una o più volte, in misura liberamente determinabile dal Consiglio di Amministrazione sino a un numero massimo che, tenuto conto delle azioni (proprie) della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla stessa e dalle, eventuali, società da essa controllate, non ecceda complessivamente il 20% del capitale sociale totale della Società ai sensi dell'art. 25-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla normativa *pro tempore* vigente.

L'acquisto di azioni proprie dovrà comunque avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e, in occasione dell'acquisto e della disposizione delle azioni proprie, saranno effettuate le necessarie appostazioni contabili in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

Come indicato nel progetto di bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2020 e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci, le riserve disponibili risultano pari ad Euro 18.140.635.

Alla data della presente relazione, il capitale sociale di Powersoft ammonta ad Euro 1.158.747,23 ed è rappresentato da n. 11.066.036 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

La Società non detiene azioni ordinarie proprie e le società controllate non possiedono azioni della Società.

Si propone quindi di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione per individuare l'ammontare di azioni ordinarie da acquistare anteriormente all'avvio di ciascun singolo programma di acquisto, nel rispetto del limite massimo di cui sopra e della normativa *pro tempore* applicabile.

## **3. Durata dell'autorizzazione**

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie viene richiesta per la durata massima consentita dalla normativa *pro tempore* applicabile, prevista dall'articolo 2357, comma 2, del codice civile, in un periodo di 18 mesi, a far data dalla delibera di approvazione della presente proposta da parte dell'Assemblea.

Entro il periodo di durata dell'autorizzazione eventualmente concessa, il Consiglio di Amministrazione potrà quindi effettuare gli acquisti di azioni ordinarie in una o più volte e in ogni momento, per le finalità dallo stesso individuate, in misura e tempi liberamente determinati, nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie, eventualmente acquistate, viene invece richiesta senza limiti temporali, alla luce dell'inesistenza di vincoli normativi a questo riguardo e dell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di massimizzare l'arco temporale in cui realizzare la disposizione delle azioni proprie.

## **4. Corrispettivo minimo e massimo**

Il Consiglio di Amministrazione propone che il prezzo di acquisto delle azioni sia stabilito di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione di ciascuna operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni previste dalla normativa vigente, ma, in ogni caso, fermo restando che esso non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 20% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione, e comunque per un controvalore massimo in ogni momento di complessivi Euro 230.000,00.

Per quanto concerne la disposizione e/o l'utilizzo delle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione stabilirà di volta in volta i criteri di determinazione del prezzo e/o delle modalità, termini e condizioni di impiego delle azioni proprie in portafoglio, avuto riguardo alle modalità realizzative da utilizzare in concreto e al migliore interesse della Società, in ogni caso in conformità a quanto previsto dalle prescrizioni normative e regolamentari e, eventualmente, dalle prassi ammesse. In particolare in ipotesi di (i) esecuzione di operazioni in relazione alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di azioni da realizzarsi anche mediante permuta o conferimento oppure in occasione di operazioni sul capitale quali, a titolo meramente esemplificativo, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o *warrant* serviti da azioni, dividendi in azioni etc.), e (ii) piani di incentivazione azionaria, ivi inclusi anche





mediante *stock grant* anche con assegnazione gratuita, riservati ad amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori della Società e/o di altre società da questa controllate e/o della controllante potranno essere utilizzati criteri diversi, in linea con le finalità perseguite e nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente.

Il Consiglio di Amministrazione propone di essere autorizzato a disporre delle e/o utilizzare, ai sensi dell'articolo 2357-ter del codice civile, a qualsiasi titolo e in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, le azioni proprie acquistate in attuazione dell'autorizzazione eventualmente concessa dall'Assemblea, per le finalità sopra indicate, secondo modalità, termini e condizioni determinati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate e al migliore interesse della Società, restando inteso che i proventi di ogni eventuale atto di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie potranno essere utilizzati per ulteriori acquisti di azioni, fino alla scadenza della richiesta autorizzazione assembleare, nei limiti da questa e dalla disciplina vigente previsti.

#### **5. Modalità di esecuzione delle operazioni**

Il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione di acquisti di azioni proprie, anche per il tramite di intermediari, su base rotativa, secondo le modalità stabilite dalla normativa di volta in volta applicabile e, quindi, sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia secondo modalità tali da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti, fermo restando che sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia tale disposizione non si applica agli acquisti di azioni proprie o della società controllante possedute da dipendenti della società emittente, di società controllate o della società controllante e assegnate o sottoscritte a norma degli articoli 2349 e 2441, ottavo comma, del codice civile, ovvero rivenienti da piani di compenso approvati dall'Assemblea ordinaria dei soci. Le operazioni di acquisto inizieranno e termineranno nei tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore all'uopo delegato dal Consiglio successivamente all'eventuale autorizzazione di codesta Assemblea.

Per quanto concerne le operazioni di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna in funzione delle finalità perseguite – ivi incluso l'utilizzo delle azioni proprie a servizio di piani di incentivazione azionaria, anche *stock grant* – da eseguirsi anche per il tramite di intermediari, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia.

In particolare, per quanto attiene alle modalità operative di disposizione e/o utilizzo, le stesse potrebbero essere poste in essere, a titolo meramente esemplificativo, mediante alienazione delle stesse sul mercato, o altrimenti fuori mercato, *accelerated bookbuilding*, permuta o conferimento oppure in occasione di operazioni sul capitale ovvero attribuzione anche a titolo gratuito nell'ambito di piani di incentivazione azionaria ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli) attribuendo al Consiglio di Amministrazione il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società. Le operazioni di acquisto, disposizione e/o utilizzo di azioni proprie per le quali si richiede l'autorizzazione saranno eseguite nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, anche in tema di abusi di mercato.

Resta ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire anche ogni modalità conforme a prassi di mercato ammesse dall'autorità di vigilanza a norma dell'articolo 13 MAR nonché alle condizioni stabilite dal Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016, ove e in quanto applicabili.

Delle eventuali operazioni di acquisto e di disposizione e/o utilizzo di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili.

#### **6. Informazioni sulla strumentalità dell'acquisto alla riduzione del capitale sociale**

Si precisa che la presente proposta non è strumentale alla riduzione del capitale sociale, fermo restando che, qualora in futuro l'Assemblea degli azionisti deliberasse la riduzione del capitale sociale, la Società si riserva la facoltà di darvi esecuzione anche mediante annullamento delle azioni proprie acquistate e detenute nel proprio portafoglio.

\* \* \*



Ciò posto, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge:

*“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Powersoft S.p.A.,*

- *udita l’esposizione del Presidente;*
- *esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute;*
- *constatata l’opportunità di autorizzare l’acquisto e la disposizione di azioni proprie, ai fini e con le modalità indicate nella relazione del Consiglio di Amministrazione;*

**delibera**

1. *di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni ordinarie proprie per le finalità indicate nella relazione illustrativa allegata al presente verbale, e quindi:*

- (i) *di autorizzare, ai sensi, per gli effetti e nei limiti dell’articolo 2357 del codice civile, previa revoca della precedente deliberazione di autorizzazione assunta dall’Assemblea dei soci del 5 giugno 2020 per la parte non eseguita, l’acquisto, in una o più volte, su base rotativa (con ciò intendendosi il quantitativo massimo di azioni proprie che la Società potrà di volta in volta detenere in portafoglio), per il periodo di 18 mesi a far data dalla data della presente delibera, di un numero di azioni ordinarie di Powersoft S.p.A. prive di indicazione del valore nominale fino a un massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla stessa e dalle, eventuali, società da essa controllate, non ecceda complessivamente il 20% del capitale sociale totale della Società, dando mandato al Consiglio di Amministrazione di individuare l’ammontare di azioni da acquistare in relazione a ciascuna delle finalità esposte nella relazione degli amministratori, ad un corrispettivo individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l’effettuazione dell’operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni previste dalla normativa vigente, ma, in ogni caso, fermo restando che esso non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 20% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione, e comunque per un controvalore massimo in ogni momento di complessivi Euro 230.000,00;*
- (ii) *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di individuare l’ammontare di azioni ordinarie da acquistare in relazione a ciascun programma di acquisto, nell’ambito delle finalità sopraindicate, anteriormente all’avvio del programma medesimo, e di procedere all’acquisto di azioni ordinarie con le modalità stabilite nelle applicabili disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti, con la gradualità ritenuta opportuna nell’interesse della Società, attribuendo ogni più ampio potere per l’esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera e di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l’eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali;*
- (iii) *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione affinché, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2357-ter del codice civile, possa disporre e/o utilizzare, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni ordinarie proprie acquistate in base alla presente delibera, o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia o al di fuori di detto sistema, eventualmente anche mediante attribuzione nell’ambito di piani di incentivazione azionaria anche a titolo gratuito, accelerated bookbuilding, permuta o conferimento oppure in occasione di operazioni sul capitale (quali, a titolo meramente esemplificativo, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant serviti da azioni, dividendi in azioni etc.), cessione di diritti reali e/o personali relativi alle stesse, ivi incluso a mero titolo esemplificativo il prestito titoli, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente delibera, con i termini, le modalità e le condizioni dell’atto di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell’interesse della Società, attribuendo ogni più ampio potere per l’esecuzione delle operazioni di disposizione e/o utilizzo di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa,*



*ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali. Le operazioni di disposizione e/o utilizzo delle azioni ordinarie proprie in portafoglio verranno in ogni caso effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli ammessi al sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia e potranno avvenire in una o più soluzioni, e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, con la facoltà di stabilire ogni modalità conforme a prassi di mercato ammesse dall'autorità di vigilanza a norma dell'articolo 13 MAR. L'autorizzazione di cui al presente punto 1.(iii) è accordata senza limiti temporali.*

2. *di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'acquisto, della alienazione e disposizione delle azioni ordinarie proprie, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili. Si dà atto che le riserve disponibili, risultanti dal bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2020 e approvato dall'odierna Assemblea dei soci, risultano pari ad Euro 18.140.635;*
3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e, per esso il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del programma di acquisto"*

\*\*\*

### **PARTE STRAORDINARIA**

#### **PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

1. Proposta di aumento del capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, a servizio del "Piano di incentivazione 2021-2023" (c.d. stock option), per un importo di massimi Euro 80.000 (oltre sovrapprezzo) con emissione di massime n. 764.000 nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., da riservare in opzione a dipendenti, amministratori e consulenti di Powersoft S.p.A. e delle società da questa controllate. Modifica dell'articolo 8 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, di Parte Straordinaria, siete stati convocati in Assemblea straordinaria per procedere all'approvazione di un aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 e comma 8, del codice civile, fino ad un ammontare di massimi nominali Euro 80.000 (oltre a sovrapprezzo), mediante l'emissione di un numero massimo di 764.000 nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale espresso ed aventi godimento regolare (l'"**Aumento Riservato**"), a servizio del piano di *stock option* denominato "Piano di Incentivazione 2021-2023" oggetto di illustrazione al punto quattro di Parte Ordinaria della presente Relazione Illustrativa, rinviando a tale sezione per maggiori informazioni in merito, avente ad oggetto l'attribuzione gratuita a dipendenti, amministratori e consulenti di Powersoft S.p.A. e delle società da questa controllate, di Opzioni condizionate che — una volta eventualmente maturate e conseguentemente esercitate — assegnano ai titolari il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie Powersoft ad un prezzo determinabile dal Consiglio di Amministrazione sulla base della media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni della Società sull'AIM negli ultimi 60 (sessanta) giorni di mercato aperto.

La presente relazione viene dunque redatta anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2441, comma 6, del codice civile.

#### **1. Motivazione e destinazione dell'Aumento Riservato**

La proposta di deliberazione in merito all'Aumento Riservato è finalizzata a fornire la provvista di azioni necessarie a servire il Piano di Incentivazione 2021-2023 e, pertanto, è condizionata alla approvazione di tale piano da parte dell'Assemblea Ordinaria.

Come indicato al quarto punto della presente Relazione Illustrativa, la Società ritiene che il Piano di Incentivazione 2021-2023 costituisce un utile strumento di *retention* ed *attraction* dei *manager* e dei consulenti chiave della



Società a ragione di una loro fidelizzazione legata all'attribuzione del diritto a sottoscrivere azioni ordinarie della Società ad un prezzo favorevole rispetto a quello di mercato, condizione che, per sua natura, ha l'obiettivo di allineare gli interessi dei beneficiari del piano con quelli degli azionisti in un orizzonte di medio periodo collegando, altresì, la remunerazione delle risorse chiave all'effettiva creazione di valore per la Società.

L'Aumento Riservato — per sua natura emesso a servizio del Piano di Incentivazione 2021-2023 e dunque con esclusione del diritto di opzione poiché destinato alla sottoscrizione da parte dei relativi beneficiari — ha dunque l'intento di servire la sottoscrizione delle azioni collegate ai diritti di opzione rivenenti da eventuali piani di stock option.

## **2. Modalità di esecuzione e ragioni dell'esclusione del diritto di opzione**

Il Piano di Incentivazione 2021-2023 prevede l'attribuzione ai beneficiari di massime n. 764.000 Opzioni, le quali — ove interamente maturate ed esercitate — conferiscono la facoltà ai beneficiari di sottoscrivere un pari numero di nuove azioni ordinarie Powersoft, ovvero di massime n. 764.000 azioni ordinarie, in più *tranche*. L'esclusione del diritto di opzione è diretta conseguenza della predetta finalità di incentivazione e fidelizzazione dei beneficiari del piano, in ragione della posizione apicale ricoperta e, conseguentemente, del contributo apportato in modo diretto ed effettivo alla crescita e allo sviluppo di Powersoft.

Pertanto, tale esclusione risponde ad un concreto, effettivo e diretto interesse della Società in tal senso, interesse che non potrebbe invece essere perseguito senza il perfezionamento dell'Aumento Riservato e dunque senza l'esclusione del correlato diritto di opzione.

Le ragioni di esclusione del diritto di opzione sono dunque da ravvisarsi nell'opportunità di riservare l'aumento del capitale sociale a favore dei soli beneficiari del Piano di Incentivazione 2021-2023, in considerazione della circostanza per cui la Società ritiene che il bagaglio di conoscenze, impegno e dedizione dei *manager* apicali rivesta un ruolo decisivo per l'incremento di valore anche per gli azionisti, costituendo dunque tali elementi la giustificazione del sacrificio degli azionisti rispetto alla possibilità di esercizio del loro diritto di opzione. Le motivazioni di cui sopra appaiono quindi, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, in linea con gli obiettivi di crescita della Società oltre che nel pieno rispetto dell'interesse sociale.

Il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà di dare esecuzione all'Aumento Riservato in una o più volte, in base alle necessità e alle modalità di assegnazione delle azioni indicate dal Piano di Incentivazione 2021-2023.

Le nuove azioni rivenienti dall'Aumento Riservato saranno pertanto offerte in sottoscrizione ai beneficiari subordinatamente alla verifica da parte del Consiglio di Amministrazione del raggiungimento degli obiettivi di *performance* del Gruppo Powersoft, nonché all'esercizio da parte dei beneficiari delle relative Opzioni maturate.

Qualora, a servizio del Piano di Incentivazione 2021-2023 siano emesse tutte le massime n. 764.000 azioni ordinarie rivenienti dall'Aumento Riservato, le azioni Powersoft di nuova emissione saranno pari a circa il 6,90% del capitale sociale di Powersoft alla data della presente Relazione Illustrativa.

## **3. Criteri di determinazione del prezzo delle azioni**

Le azioni di nuova emissione rivenienti dall'Aumento Riservato saranno offerte in sottoscrizione ai beneficiari del Piano di Incentivazione 2021-2023 ad un prezzo per ciascuna azione di nuova emissione (il c.d. "*strike price*") che sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione sulla base della media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni della Società sull'AIM negli ultimi 60 (sessanta) giorni di mercato aperto precedenti la data di approvazione del Piano di Incentivazione da parte dell'Assemblea degli azionisti convocata per il 29 aprile 2021, imputando Euro 0,104712042 - pari all'attuale parità contabile delle azioni Powersoft - a capitale sociale ed il residuo a sovrapprezzo, ed in ogni caso con un limite minimo di Euro 1,886408828 cadauna (floor) pari a al valore di patrimonio netto delle azioni Powersoft in circolazione sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020.

Si reputa l'adozione di tale criterio molto conveniente per i Beneficiari del Piano di Incentivazione 2021-2023 nell'auspicio che, nel periodo che trascorrerà tra l'assegnazione delle Opzioni e il loro effettivo esercizio, il valore di mercato delle azioni avrà subito un incremento; quindi i Beneficiari potranno — al verificarsi delle condizioni



previste nel Piano – corrispondere un prezzo per l’acquisto delle azioni inferiore al valore che risulterà alla data in cui potranno essere esercitate le Opzioni.

Si informa che copia della bozza della presente relazione è stata debitamente inviata al Collegio Sindacale dell’Emittente affinché lo stesso provveda a predisporre il parere previsto ai sensi dell’articolo 2441, comma 6, del codice civile, il quale sarà messo a disposizione degli Azionisti nelle modalità e secondo le tempistiche previste dal predetto articolo.

#### **4. Caratteristiche delle azioni di nuova emissione**

Le azioni di nuova emissione rinvenienti dall’Aumento Riservato avranno godimento regolare e, pertanto, garantiranno ai relativi titolari pari diritti rispetto alle azioni ordinarie della Società già in circolazione alla data di emissione. Le azioni di nuova emissione saranno ammesse alla quotazione ufficiale presso AIM Italia al pari delle azioni ordinarie dell’Emittente attualmente in circolazione, nei tempi e secondo la disciplina applicabile.

L’approvazione dell’Aumento Riservato renderà necessario introdurre nell’articolo 8 del vigente Statuto sociale un nuovo paragrafo in un testo conforme a quanto sotto riportato.

*“L’assemblea straordinaria in data 29 aprile 2021 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con termine finale di sottoscrizione al 19 dicembre 2027 e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441 del codice civile, per massimi Euro 80.000, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 764.000 nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso ed aventi godimento regolare, da riservare ai beneficiari del piano di stock option denominato “Piano di Incentivazione 2021-2023”, approvato dall’assemblea ordinaria in pari data, ad un prezzo unitario di sottoscrizione per azione che sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione sulla base della media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni della Società sull’AIM negli ultimi 60 (sessanta) giorni di mercato aperto precedenti la data di approvazione del Piano di Incentivazione da parte dell’Assemblea degli azionisti convocata per il 29 aprile 2021, imputando Euro 0,104712042 - pari all’attuale parità contabile delle azioni Powersoft – a capitale sociale ed il residuo a sovrapprezzo, ed in ogni caso con un limite minimo di Euro 1,886408828 cadauna (floor) pari a al valore di patrimonio netto delle azioni Powersoft in circolazione sulla base delle risultanze del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020.”*

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all’ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

*“L’Assemblea Straordinaria di Powersoft S.p.A.,*

- udita l’esposizione del Presidente,*
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*
- preso atto del parere redatto dal Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2441, comma 6, cod. civ.*

#### **delibera**

- 1. di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con termine finale di sottoscrizione al 19 dicembre 2027 e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5, del codice civile, per massimi Euro 80.000, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 764.000 nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso ed aventi godimento regolare, da riservare ai beneficiari del piano di stock option denominato "Piano di Incentivazione 2021-2023", oggetto di approvazione al quarto punto all’ordine del giorno della parte ordinaria dell’odierna assemblea, da eseguirsi nei termini e alle condizioni del suddetto piano (anche per tranches e con la precisazione che l’aumento avrà efficacia, con decorrenza da ciascuna sottoscrizione, anche in caso di parziale sottoscrizione dello stesso), ad un prezzo per azione che sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione sulla base della media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni della Società sull’AIM negli ultimi 60 (sessanta) giorni di mercato aperto precedenti la data di approvazione del Piano di Incentivazione da parte dell’Assemblea degli azionisti convocata per il 29 aprile 2021, imputando Euro 0,104712042 - pari all’attuale parità contabile delle azioni Powersoft – a capitale sociale ed il residuo a sovrapprezzo, ed in ogni caso con un limite minimo di Euro*



1,886408828 cadauna (floor) pari a al valore di patrimonio netto delle azioni Powersoft in circolazione sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020.

2. di inserire nell'articolo 8 del vigente statuto sociale il seguente nuovo paragrafo:
- "8.6 L'assemblea straordinaria in data 29 aprile 2021 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con termine finale di sottoscrizione al 19 dicembre 2027 e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 del codice civile, per massimi Euro 80.000, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 764.000 nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso ed aventi godimento regolare, da riservare ai beneficiari del piano di stock option denominato Piano di Incentivazione 2021-2023", approvato dall'assemblea ordinaria in pari data, ad un prezzo unitario di sottoscrizione per azione che sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione sulla base della media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni della Società sull'AIM negli ultimi 60 (sessanta) giorni di mercato aperto precedenti la data di approvazione del Piano di Incentivazione da parte dell'Assemblea degli azionisti convocata per il 29 aprile 2021, imputando Euro 0,104712042 - pari all'attuale parità contabile delle azioni Powersoft – a capitale sociale ed il residuo a sovrapprezzo, ed in ogni caso con un limite minimo di Euro 1,886408828 cadauna (floor) pari a al valore di patrimonio netto delle azioni Powersoft in circolazione sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020;
3. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente, con espressa facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere affinché provveda a dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata, ivi compreso quello di:
- procedere all'emissione in più tranches, nei termini e alle condizioni previste dal piano di stock option denominato "Piano di Incentivazione 2021-2023", delle nuove azioni a servizio del piano medesimo;
  - apportare le correlate modifiche all'articolo 8 del vigente statuto sociale, al fine di adeguare conseguentemente l'ammontare del capitale sociale;
  - effettuare l'attestazione di cui all'articolo 2444 del codice civile ed il deposito di volta in volta dello statuto sociale riportante l'ammontare aggiornato del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile.

\*\*\*

#### SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

2. Modifiche degli articoli 8, 9.3, 14.3, 20, 21.2, 22.2, 23.5, 26, 27.2, 28.4, 28.7, 33, 35.1, 35.6 e 36.1 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno in sede straordinaria, siete convocati in Assemblea per l'esame e l'approvazione delle proposte di modifica allo statuto sociale della Società attualmente vigente dovute alle variazioni apportate da Borsa Italiana S.p.A. al Regolamento Emittenti AIM comunicate con avviso del 6 luglio 2020.

Segnaliamo che gli Emittenti AIM sono tenuti all'adeguamento dei propri statuti sociali vigenti in ossequio alle nuove disposizioni.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione di Powersoft vi propone di modificare lo statuto come segue:

TESTO COME MODIFICATO DALLA DELIBERA DI CUI AL PUNTO 1 DELL'ASSEMBLEA IN PARTE STRAORDINARIA	TESTO PROPOSTO
<b>TITOLO I</b>	
<b>Denominazione - Sede - Oggetto – Durata</b>	
<b>Art. 1 - Denominazione</b>	
1.1 La società è denominata "POWERSOFT S.P.A.".	Invariato
<b>Art. 2 - Sede</b>	



2.1 La società ha sede nel Comune di Scandicci (FI).	Invariato
2.2 L'organo amministrativo è competente a istituire e sopprimere in Italia, sedi secondarie, filiali, agenzie, uffici, rappresentanze e depositi e può decidere il trasferimento dell'indirizzo della sede nell'ambito dello stesso comune.	Invariato
<b>Art. 3 - Oggetto</b>	
<p>3.1 La società ha per oggetto le seguenti attività, anche per il tramite di società partecipate o controllate in Italia e all'estero:</p> <p>a) l'attività di progettazione, di produzione e di vendita di apparecchiature, di impianti e di accessori elettrici, elettronici, elettromeccanici e meccanici;</p> <p>b) l'attività di consulenza tecnica, di organizzazione industriale, di formazione professionale, di ricerche di mercato, di progettazione di programmi software e di sistemi per telecomunicazioni;</p> <p>c) l'attività di fornitura dei servizi relativi;</p> <p>d) il commercio elettronico di tutti i sopraindicati prodotti-servizi.</p> <p>A tal fine comunque la società si interdice dallo svolgere attività che rientrino nel novero di quelle legislativamente protette.</p> <p>La società potrà altresì esercitare l'attività di intermediazione nell'acquisizione, nel collocamento e nella permuta dei prodotti sopraindicati, anche mediante l'assunzione di mandato di agenzia o di rappresentanza (con o senza deposito).</p>	Invariato
<p>3.2 La società può inoltre compiere tutti gli atti necessari o utili per l'attuazione dell'oggetto sociale, e così tra l'altro può:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- compiere operazioni commerciali, industriali, ipotecarie, mobiliari ed immobiliari, compreso l'acquisto, la vendita e la permuta oltre che di immobili, anche di beni mobili registrati e diritti immobiliari in genere;</li> <li>- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali e personali;</li> <li>- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi;</li> <li>- assumere partecipazioni ed interessenze in imprese e società, anche costituende, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, in via meramente occasionale, non prevalente, senza finalità di collocamento, e al solo fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale purché ciò non implichi esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui al combinato disposto degli articoli 4 e 6 del D.L. 3 maggio 1991 n. 143 convertito in legge 5 luglio 1991 n. 197, né esercizio delle attività disciplinate dalla legge 2 gennaio 1991 n. 1 né in genere esercizio di attività riservate dalla legge a società aventi speciali requisiti non posseduti dalla società stessa, e/o iscritte in appositi albi od elenchi in cui la società non sia o non possa essere iscritta, e/o munite di speciali autorizzazioni di cui la</li> </ul>	



società sia priva; - partecipare a consorzi e a raggruppamenti di imprese.	
<b>Art. 4 - Durata</b>	
4.1 La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2075 e può essere prorogata mediante delibera dell'assemblea straordinaria.	Invariato
<b>Art. 5 - Domicilio dei soci</b>	
5.1 Per quanto concerne i rapporti con la società, il domicilio dei soci si considera eletto presso il domicilio risultante dal libro soci salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo. In caso di mancata indicazione o annotazione nel libro dei soci si fa riferimento, per le persone fisiche, alla residenza anagrafica e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla sede legale.	Invariato
<b>Art. 6 - Unico azionista</b>	
6.1 Se tutte le azioni appartengono ad un solo soggetto oppure muta la persona dell'unico azionista, l'organo amministrativo deve depositare per l'iscrizione nel Registro delle Imprese una dichiarazione contenente i dati di identificazione dell'unico socio, ai sensi dell'art. 2362 C.C.	Invariato
<b>Art. 7 - Appartenenza ad un gruppo di imprese</b>	
7.1 Se la società è soggetta all'altrui attività di direzione e coordinamento, deve farne espressa menzione negli atti e nella corrispondenza e gli amministratori devono provvedere all'adempimento degli obblighi pubblicitari e di trasparenza previsti dagli artt. 2497 bis e 2497 ter del Codice Civile.	Invariato
<b>TITOLO II</b>	
<b>Capitale - Azioni - Finanziamenti - Strumenti finanziari - Obbligazioni</b>	
<b>Art. 8 - Capitale sociale</b>	
8.1 Il capitale sociale ammonta ad Euro 1.158.747,23 (unmilione centocinquantottomila settecento quarantasette e ventitre centesimi) suddiviso in numero 11.066.036 (undicimilionesessantaseimilatrentasei) azioni ordinarie senza valore nominale.	Invariato
8.2 A ciascun socio viene assegnato un numero di azioni in misura proporzionale alla parte di capitale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.	Invariato
8.3 In data 30 maggio 2018, in data 7 novembre 2018 ed in data 14 novembre 2018 (a seguito dell'eliminazione del valore nominale delle azioni e dell'incremento del numero di azioni della Società) l'assemblea ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli	Invariato





<p>artt. 2443 e 2441, 5 comma del codice civile, per un periodo massimo di cinque anni dalla data della delibera medesima, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale di euro 80.000 mediante emissioni di azioni ordinarie senza valore nominale, anche in più tranches, fra di loro e ognuna di esse da considerare scindibile ai sensi dell'art. 2439 del codice civile, a fronte di un prezzo che rispetti la parità contabile di ogni azione oltre a sovrapprezzo di almeno euro 2,9 (due virgola nove) per azione, sovrapprezzo minimo da determinare dal Consiglio di amministrazione a servizio di un piano di stock option riservato a dipendenti, amministratori e consulenti del Gruppo Powersoft adottato nella stessa data; l'aumento di capitale avverrà con esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma cinque, dell'articolo 2441, codice civile; al momento della sottoscrizione le azioni dovranno essere interamente liberate provvedendosi al versamento di capitale e sovrapprezzo; allo scadere del termine fissato per la sottoscrizione di ogni tranche il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte. Il predetto sovrapprezzo minimo non troverà applicazione ove il Consiglio di Amministrazione della Società proceda all'adeguamento del numero delle Opzioni Assegnate a ciascun Beneficiario e/o del Prezzo di Sottoscrizione delle Azioni nell'ambito del Piano 2018-2020, tenendo conto delle regole comunemente accettate dalla prassi dei mercati finanziari, operazioni sul capitale ovvero sul patrimonio ovvero altre operazioni rilevanti tali da incidere significativamente sul valore della Società ovvero sull'andamento del titolo azionario della Società, ove quotata, secondo quanto sarà disciplinato nel Regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione.</p>	
<p>8.4 L'assemblea straordinaria del 14 novembre 2018 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per massimi nominali euro 155.497,38 (centocinquantacinquemilaquattrocentonovantasette e trentotto centesimi), oltre sovrapprezzo, mediante emissione, in più tranches, di massime 1.485.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, c.c., in via scindibile, a servizio dell'offerta finalizzata all'ammissione alle negoziazioni delle azioni della società su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, secondo le modalità e i termini individuati in tale delibera.</p>	<p><del>8.4 L'assemblea straordinaria del 14 novembre 2018 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per massimi nominali euro 155.497,38 (centocinquantacinquemilaquattrocentonovantasette e trentotto centesimi), oltre sovrapprezzo, mediante emissione, in più tranches, di massime 1.485.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, c.c., in via scindibile, a servizio dell'offerta finalizzata all'ammissione alle negoziazioni delle azioni della società su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, secondo le modalità e i termini individuati in tale delibera.</del></p>
<p>8.5 L'assemblea dei soci del 14 novembre 2018, come rettificata dall'assemblea del 10 dicembre 2018, ha inoltre deliberato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per massimi nominali euro 94.214,66 (novantaquattromiladuecentoquattordici e sessantasei centesimi), oltre sovrapprezzo, a servizio dell'esercizio dei massimi n. 899.750 warrant, mediante emissione di massime n. 899.750 azioni ordinarie di compendio senza</li> </ul>	<p><del>8.45 L'assemblea dei soci del 14 novembre 2018, come rettificata dall'assemblea del 10 dicembre 2018, ha inoltre deliberato:</del></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><del>- di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per massimi nominali euro 94.214,66 (novantaquattromiladuecentoquattordici e sessantasei centesimi), oltre sovrapprezzo, a servizio dell'esercizio dei massimi n. 899.750 warrant, mediante emissione di massime n. 899.750 azioni ordinarie di compendio senza</del></li> </ul>



<p>indicazione del valore nominale, con godimento regolare, da riservare in sottoscrizione esclusivamente ai titolari di detti warrant in ragione di 1 (uno) azione ordinaria di compendio ogni n. 1 (uno) warrant posseduto, ai termini e condizioni del Regolamento allegato alla predetta delibera assembleare.</p> <p>- ai sensi dell'art. 2439 c.c., il termine finale per l'esecuzione dell'aumento è fissato alla scadenza del Terzo Periodo di Esercizio, come definito nel Regolamento come sopra approvato, e comunque entro il 31 dicembre 2022 compreso.</p>	<p>indicazione del valore nominale, con godimento regolare, da riservare in sottoscrizione esclusivamente ai titolari di detti warrant in ragione di 1 (uno) azione ordinaria di compendio ogni n. 1 (uno) warrant posseduto, ai termini e condizioni del Regolamento allegato alla predetta delibera assembleare.</p> <p>- ai sensi dell'art. 2439 c.c., il termine finale per l'esecuzione dell'aumento è fissato alla scadenza del Terzo Periodo di Esercizio, come definito nel Regolamento come sopra approvato, e comunque entro il 31 dicembre 2022 compreso.</p>
<p>8.6 Il consiglio di amministrazione in data 14 novembre 2018 in attuazione della delega ricevuta dall'assemblea straordinaria del 30 maggio 2018 come rettificata con delibera dell'assemblea del 7 novembre 2018 e con delibera dell'assemblea del 14 novembre 2018, ha deliberato, di aumentare il capitale sociale per un importo di euro 80.000,00 (ottantamila e zero centesimi) mediante emissione di 764.000 (settecentosessantaquattromila) azioni ordinarie senza valore nominale; detto aumento potrà essere sottoscritto fino alla data del 19 dicembre 2024 (inclusa); per tale aumento non v'è diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 8<sup>a</sup> comma, c.c., stante quanto già deliberato dall'assemblea straordinaria della società in oggetto nell'adunanza del 30 maggio 2018; detto aumento di capitale è stato deliberato a servizio del piano di stock option a favore degli amministratori esecutivi e dei manager come definiti; tale aumento di capitale sarà disciplinato secondo quanto disposto nel Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data odierna, nel quale vengono individuati i tempi le condizioni e le modalità di sottoscrizione; il detto aumento potrà essere sottoscritto con modalità scindibile a sensi dell'art. 2439, 2<sup>a</sup> comma, del codice civile e trascorsa la data finale stabilita per il detto aumento come sopra indicata, il capitale si intenderà aumentato per un importo corrispondente alle sottoscrizioni fino a tale momento raccolte. Conformemente a quanto stabilito nella delibera di delega, ogni importo relativo alla sottoscrizione dovrà essere versato integralmente al momento della stessa, relativamente sia al valore nominale sia al sovrapprezzo, con l'espressa precisazione che non saranno concessi finanziamenti né altre agevolazioni finanziarie e/o garanzie ai fini della sottoscrizione delle azioni per cui si sia esercitato il diritto di opzione.</p>	<p>8.56 Il consiglio di amministrazione in data 14 novembre 2018 in attuazione della delega ricevuta dall'assemblea straordinaria del 30 maggio 2018 come rettificata con delibera dell'assemblea del 7 novembre 2018 e con delibera dell'assemblea del 14 novembre 2018, ha deliberato, di aumentare il capitale sociale per un importo di euro 80.000,00 (ottantamila e zero centesimi) mediante emissione di 764.000 (settecentosessantaquattromila) azioni ordinarie senza valore nominale; detto aumento potrà essere sottoscritto fino alla data del 19 dicembre 2024 (inclusa); per tale aumento non v'è diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 8<sup>a</sup> comma, c.c., stante quanto già deliberato dall'assemblea straordinaria della società in oggetto nell'adunanza del 30 maggio 2018; detto aumento di capitale è stato deliberato a servizio del piano di stock option a favore degli amministratori esecutivi e dei manager come definiti; tale aumento di capitale sarà disciplinato secondo quanto disposto nel Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data odierna, nel quale vengono individuati i tempi le condizioni e le modalità di sottoscrizione; il detto aumento potrà essere sottoscritto con modalità scindibile a sensi dell'art. 2439, 2<sup>a</sup> comma, del codice civile e trascorsa la data finale stabilita per il detto aumento come sopra indicata, il capitale si intenderà aumentato per un importo corrispondente alle sottoscrizioni fino a tale momento raccolte. Conformemente a quanto stabilito nella delibera di delega, ogni importo relativo alla sottoscrizione dovrà essere versato integralmente al momento della stessa, relativamente sia al valore nominale sia al sovrapprezzo, con l'espressa precisazione che non saranno concessi finanziamenti né altre agevolazioni finanziarie e/o garanzie ai fini della sottoscrizione delle azioni per cui si sia esercitato il diritto di opzione.</p>
<p>8.6 L'assemblea straordinaria in data 29 aprile 2021 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con termine finale di sottoscrizione al 19 dicembre 2027 e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 del codice civile, per massimi Euro 80.000, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 764.000 nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso ed aventi godimento regolare, da riservare ai beneficiari del piano</p>	<p>Invariato</p>



di stock option denominato Piano di Incentivazione 2021-2023", approvato dall'assemblea ordinaria in pari data, ad un prezzo unitario di sottoscrizione per azione che sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione sulla base della media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni della Società sull'AIM negli ultimi 60 (sessanta) giorni di mercato aperto precedenti la data di approvazione del Piano di Incentivazione da parte dell'Assemblea degli azionisti convocata per il 29 aprile 2021, imputando Euro 0,104712042 - pari all'attuale parità contabile delle azioni Powersoft – a capitale sociale ed il residuo a sovrapprezzo, ed in ogni caso con un limite minimo di Euro 1,886408828 cadauna (floor) pari a al valore di patrimonio netto delle azioni Powersoft in circolazione sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020;	
<b>Art. 9 - Aumento del capitale - Diritto di opzione</b>	
9.1 Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura, crediti, aziende e partecipazioni sociali.	Invariato
9.2 L'aumento di capitale non può essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non siano state interamente liberate.	Invariato
9.3 L'assemblea straordinaria chiamata a deliberare l'aumento di capitale, nel rispetto delle condizioni e modalità fissate dalla legge, può escludere o limitare il diritto di opzione quando lo esige l'interesse della società oppure nel caso di conferimenti diversi dal denaro.	9.3 L'assemblea straordinaria chiamata a deliberare l'aumento di capitale, nel rispetto delle condizioni e modalità fissate dalla legge, può escludere o limitare il diritto di opzione quando lo esige l'interesse della società oppure nel caso di conferimenti diversi dal denaro. <b>È consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.</b>
9.4 È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 del codice civile.	Invariato
<b>Art. 10 - Delega agli amministratori per aumentare il capitale</b>	
10.1 L'assemblea straordinaria mediante delega statutaria potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della delibera assembleare.	Invariato
<b>Art. 11 - Riduzione del capitale sociale</b>	
11.1 Il capitale sociale può essere ridotto nei casi e con le modalità di legge, mediante delibera dell'assemblea straordinaria.	Invariato



11.2 La riduzione del capitale può avvenire anche mediante assegnazione ai singoli soci o gruppi di soci di determinate attività.	Invariato
<b>Art. 12 - Indivisibilità delle azioni</b>	
12.1 Le azioni sono indivisibili e la società riconosce un solo titolare per ogni azione.	Invariato
12.2 Qualora le azioni appartengano a più soggetti, gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune al quale spetta la legittimazione esclusiva per esercitare tutti i diritti nei confronti della società.	Invariato
<b>Art. 13 - Categorie di azioni</b>	
13.1 Le azioni ordinarie conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Tuttavia, con apposita delibera dell'assemblea straordinaria, possono essere create categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli di cui sono fornite le azioni ordinarie, in conformità all'art. 2348 C.C. Pure le azioni facenti parte della stessa categoria attribuiscono uguali diritti.	Invariato
13.2 Quando vengono create particolari categorie di azioni, le deliberazioni dell'assemblea che rechino pregiudizio ai diritti della categoria, devono essere approvate dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata.	Invariato
13.3 Alle assemblee speciali si applicano le norme relative all'assemblea straordinaria dei soci.	Invariato
<b>Art. 14 - Titoli azionari - Trasferibilità e circolazione delle azioni</b>	
14.1 Le azioni sono nominative, sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.	Invariato
14.2 Le azioni sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per successione a causa di morte.	Invariato
14.3 Le Azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia", il cui regolamento degli emittenti emanato da Borsa Italiana S.p.A. è qui di seguito definito quale "Regolamento Emittenti AIM Italia"). Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia o anche indipendentemente da ciò, le Azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civile e dal TUF (nonché della normativa secondaria), nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e	14.3 Le Azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi <del>di legge</del> degli articoli 77-bis e seguenti del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia", il cui regolamento degli emittenti emanato da Borsa Italiana S.p.A. è qui di seguito definito quale "Regolamento Emittenti AIM Italia"). Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia o anche indipendentemente da ciò, le Azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del <b>D. Lgs. n. 58/1998</b> ("TUF"), troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civile e dal TUF <del>{nonché della</del> <b>dalla</b> normativa secondaria), nei confronti delle società con azioni diffuse



decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.	fra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.
14.4 La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.	Invariato
14.5 La società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci che rappresentino, da soli o congiuntamente, almeno il 1,25% (uno virgola venticinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione e fatta salva ogni diversa misura eventualmente stabilita da norme inderogabili. Salva diversa previsione normativa inderogabile o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono a carico dei soci richiedenti.	Invariato
14.6 La richiesta di identificazione degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli azionisti che detengano una partecipazione pari o superiore a una determinata soglia.	Invariato
14.7 La società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.	Invariato
<b>Art. 15 - Votazioni</b>	
15.1 Il sistema di votazione è scelto dal Presidente, nel rispetto della legge, a meno che la scelta non venga rimessa alla decisione dell'assemblea.	Invariato
<b>Art. 16 - Finanziamenti dei soci</b>	
16.1 La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa di legge e regolamentare vigente, specie in materia di raccolta del risparmio tra il pubblico.	Invariato
16.2 Nel caso di versamenti fatti dai soci in conto capitale, gli stessi potranno essere utilizzati per coprire eventuali perdite o per essere imputati a capitale sociale, previa conforme delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.	Invariato
16.3 Salvo che risulti diversamente, i versamenti fatti dai soci si presumono infruttiferi di interessi.	Invariato



<b>Art. 17 - Strumenti finanziari</b>	
17.1 La società può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, ma con esclusione del diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.	Invariato
<b>Art. 18 - Obbligazioni</b>	
18.1 La società può emettere obbligazioni anche convertibili in azioni.	Invariato
18.2 Le obbligazioni non convertibili possono essere emesse con delibera presa dall'organo amministrativo, mentre l'emissione delle obbligazioni convertibili è di competenza dell'assemblea straordinaria dei soci.	Invariato
<b>Art. 19 - Patrimoni destinati</b>	
19.1 La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi degli artt. 2447 bis e seguenti del Codice Civile, in forza di delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.	Invariato
<b>TITOLO III</b>	
<b>Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio – Partecipazioni Significative</b>	
<b>Art. 20 - Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio</b>	
20.1 A partire dal momento in cui, e sino a quando, le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni su AIM Italia (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui agli articoli 106, 108, 109 e 111 TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria anche con riferimento agli orientamenti espressi da Consob in materia (di seguito, congiuntamente, le "Norme TUF").	20.1 A partire dal momento in cui, e sino a quando, le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni su AIM Italia <del>(e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni</del> <b>in materia di offerta pubblica di acquisto e scambio</b> relative alle società quotate di cui <b>al TUF</b> <del>agli articoli 106, 108, 109 e 111 TUF</del> ed ai regolamenti Consob di attuazione <del>in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria anche con riferimento agli orientamenti espressi da Consob in materia</del> (di seguito, congiuntamente, la " <del>Norme TUF</del> <b>disciplina richiamata</b> "), <b>limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti AIM Italia nella versione <i>pro tempore vigente</i>.</b> <b>Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 del codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti AIM Italia stesso.</b>
20.2 Resta inteso che l'obbligo di offerta previsto	20.2 Resta inteso che l'obbligo di offerta previsto



dall'articolo 106, comma 3, lettera b) TUF non troverà applicazione, alle condizioni previste dal comma 3-quater della medesima disposizione, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'ammissione delle Azioni della società su AIM Italia.	dall'articolo 106, comma 3, lettera b) TUF non troverà applicazione, alle condizioni previste dal comma 3-quater della medesima disposizione, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'ammissione delle Azioni della società <b>Società</b> su AIM Italia.
20.3 L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e le Norme TUF, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal presente articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.	<del>20.3 L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e le Norme TUF, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal presente articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.</del>
20.4 L'articolo 111 TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione o di strumenti finanziari almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o della relativa specie di strumento finanziario. Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione della Società, sentito il Collegio Sindacale, applicando le medesime modalità indicate dalle Norme TUF.	<del>20.4 L'articolo 111 TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione o di strumenti finanziari almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o della relativa specie di strumento finanziario. Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione della Società, sentito il Collegio Sindacale, applicando le medesime modalità indicate dalle Norme TUF.</del>
20.5 La disciplina di cui alle Norme TUF richiamata è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente Articolo dello Statuto.	<del>20.35 La disciplina di cui alle Norme TUF richiamata è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente Articolo dello Statuto.</del>
20.6 Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel". Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A..	<del>20.6 Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel". Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A..</del>
20.7 Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1 TUF (anche a seguito di eventuale maggiorazione dei diritti di voto) non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalle Norme TUF comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.	<b>20.47 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta</b> , il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, <b>1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove</b> (ciò anche a seguito di eventuale maggiorazione dei diritti di voto) non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti <b>dalla disciplina richiamata Norme TUF e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni</b> , comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente. <del>che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.</del>
20.8 Le Norme TUF sono quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione	<del>20.58 Le Norme TUF sono quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione</del>



<p>della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato "Panel".</p>	<p>della presente clausola, <b>ad eccezione del comma 20.6</b>, dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato "Panel".</p>
<p>20.9 Il Panel è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A..</p>	<p><del>20.9 Il Panel è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A..</del></p>
<p>20.10 I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana S.p.A. provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.</p>	<p><del>20.10 I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana S.p.A. provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.</del></p>
<p>20.11 La società, i loro azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui alla clausola in materia di offerta pubblica di acquisto, sentita Borsa Italiana S.p.A.. Gli onorari dei membri del Panel sono posti a carico del soggetto richiedente.</p>	<p><del>20.11 La società, i loro azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui alla clausola in materia di offerta pubblica di acquisto, sentita Borsa Italiana S.p.A.. Gli onorari dei membri del Panel sono posti a carico del soggetto richiedente.</del></p>
	<p><b>20.6 A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.</b></p> <p>L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la correlata disciplina richiamata, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal presente articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.</p> <p>L'articolo 111 TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione o di strumenti finanziari almeno pari al 90% (novanta per cento) del</p>





	<p>capitale sociale o della relativa specie di strumento finanziario.</p> <p>In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (“Regolamento Emittenti Consob”), e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento Emittenti Consob preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione della Società, sentito il Collegio Sindacale.</p> <p>Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.</p>
20.12 Ai fini del presente articolo, per “partecipazione” si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.	20.712 Ai fini del presente articolo, per “partecipazione” si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.
20.13 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della CONSOB e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.	<del>20.13 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della CONSOB e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.</del>
<b>Art. 21 - Obblighi di comunicazione delle partecipazioni significative</b>	
21.1 In dipendenza della negoziazione delle Azioni o degli altri strumenti finanziari emessi dalla società sull'AIM Italia – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti AIM Italia – sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili altresì per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito, “la disciplina richiamata”) relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti – articolo 120 TUF (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia), fatto salvo quanto di seguito previsto.	Invariato
21.2 Il soggetto che venga a detenere partecipazioni nel capitale della società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per “capitale” il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione e per “partecipazione” quanto previsto al precedente articolo 20.10.) in misura pari o superiore al 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66,6% e 90% ovvero alle diverse soglie di volta in volta	21.2 Il <del>soggetto</del> <b>socio</b> che venga a detenere partecipazioni nel capitale della società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per “capitale” il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione e per “partecipazione” quanto previsto al precedente articolo 20.9.) in misura pari o superiore al 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66,6% e 90% ovvero alle diverse soglie di



<p>previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili (la <b>“Partecipazione Significativa”</b>) è tenuto a darne comunicazione al consiglio di amministrazione della società. Parimenti il soggetto che venga a detenere partecipazioni nel capitale della società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per <b>“capitale”</b> il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione e per <b>“partecipazione”</b> quanto previsto al precedente articolo 20.10.) in misura pari o superiore al 2,5%, dovrà darne comunicazione al consiglio di amministrazione della società (l’ <b>“Ulteriore Partecipazione Significativa”</b>); il predetto obbligo di comunicazione dell’Ulteriore Partecipazione Significativa è introdotto in via volontaria ad integrazione delle soglie previste nel Regolamento Emittenti AIM Italia.</p>	<p>volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili (la <b>“Partecipazione Significativa”</b>) è tenuto a darne comunicazione al consiglio di amministrazione della società. Parimenti il soggetto che venga a detenere partecipazioni nel capitale della società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per <b>“capitale”</b> il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione e per <b>“partecipazione”</b> quanto previsto al precedente articolo 20.10.) in misura pari o superiore al 2,5%, dovrà darne comunicazione al consiglio di amministrazione della società (l’ <b>“Ulteriore Partecipazione Significativa”</b>); il predetto obbligo di comunicazione dell’Ulteriore Partecipazione Significativa è introdotto in via volontaria ad integrazione delle soglie previste nel Regolamento Emittenti AIM Italia.</p>
<p>21.3 Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un <b>“Cambiamento Sostanziale”</b> (come definito nel Regolamento Emittenti AIM Italia) che deve essere comunicato al consiglio di amministrazione della società entro 5 (cinque) giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l’operazione (di acquisto, vendita, conferimento, permuta o in qualunque altro modo effettuata) che ha comportato il Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le modalità previsti dalla disciplina richiamata. Il raggiungimento, il superamento o la riduzione dell’Ulteriore Partecipazione Significativa deve essere comunicato al consiglio di amministrazione della società entro 5 (cinque) giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l’operazione (di acquisto, vendita, conferimento, permuta o in qualunque altro modo effettuata) che ha comportato tale evento mediante lettera raccomandata A/R inviata alla Società presso la sua sede o PEC indirizzata alla PEC della Società.</p>	<p>Invariato</p>
<p>21.4 L’obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa e/o dell’Ulteriore Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella società sia pari o superiore alle soglie previste.</p>	<p>Invariato</p>
<p>21.5 La comunicazione di cui sopra deve identificare il titolare della Partecipazione Significativa e/o dell’Ulteriore Partecipazione Significativa, l’ammontare della partecipazione, la natura ed il corrispettivo dell’operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un Cambiamento Sostanziale (o l’evento relativo all’Ulteriore Partecipazione Significativa) oppure la data in cui la propria partecipazione ha subito un aumento ovvero una riduzione della stessa, in aggiunta a quant’altro previsto ai sensi della disciplina richiamata. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui</p>	<p>Invariato</p>



scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione.	
21.6 Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente le azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.	Invariato
21.7 In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.	Invariato
<b>TITOLO IV</b>	
<b>Assemblee</b>	
<b>Art. 22 - Convocazione</b>	
22.1 L'assemblea viene convocata dall'organo amministrativo, ovvero dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in sua assenza o impedimento, dal vice-presidente o dall'amministratore delegato (se nominati) nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamento pro tempore vigente mediante avviso pubblicato, anche per estratto, ove la disciplina di legge lo consenta, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, in alternativa, in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o MF Milano Finanza o Milano Finanza o Italia Oggi o Corriere della Sera, ed, in ogni caso, sul sito internet della società.	Invariato
22.2 Ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, l'assemblea può essere convocata, in via alternativa a quanto previsto dal paragrafo che precede, dall'organo amministrativo, ovvero dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in sua assenza o impedimento, dal vice-presidente o dall'amministratore delegato (se nominati) con lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve pervenire ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica trasmessi ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica ovvero, in alternativa, attraverso pubblicazione dell'avviso di convocazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge. Ove imposto dalla legge o da regolamento – anche con riferimento alle assemblee speciali dei portatori di strumenti finanziari anche partecipativi – l'avviso di convocazione dev'essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge.	<del>22.2 Ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, l'assemblea può essere convocata, in via alternativa a quanto previsto dal paragrafo che precede, dall'organo amministrativo, ovvero dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in sua assenza o impedimento, dal vice-presidente o dall'amministratore delegato (se nominati) con lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve pervenire ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica trasmessi ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica ovvero, in alternativa, attraverso pubblicazione dell'avviso di convocazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge. Ove imposto dalla legge o da regolamento – anche con riferimento alle assemblee speciali dei portatori di strumenti finanziari anche partecipativi – l'avviso di convocazione dev'essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge.</del>



22.3 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.	22.32 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.
22.4 L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.	22.43 L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.
22.5 Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.	22.54 Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.
<b>Art. 23 - Intervento e voto</b>	
23.1 La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.	Invariato
23.2 Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.	Invariato
23.3 La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.	Invariato
23.4 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.	Invariato
23.5 Ove ritenuto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e previsto nell'avviso di convocazione, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.	Invariato
23.5 Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.	23.65 Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.
<b>Art.24 - Presidenza dell'assemblea - Segretario</b>	
24.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione oppure dall'amministratore delegato	Invariato



o, in caso di loro assenza o impedimento o rinuncia, da altra persona designata dalla maggioranza dagli intervenuti.	
24.2 L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, ed occorrendo uno o più scrutatori. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio previamente individuato, a seconda dei casi, dall'organo amministrativo o dal presidente dell'assemblea. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.	Invariato
24.3 Spetta al presidente constatare la regolare costituzione dell'assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e disciplinare lo svolgimento dei lavori assembleari, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.	Invariato
<b>Art.25 - Verbalizzazione delle delibere assembleari</b>	
25.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. I verbali devono essere redatti senza ritardo e comunque nei tempi necessari per dare adempimento agli obblighi pubblicitari previsti dalla legge e devono essere trascritti nell'apposito libro.	Invariato
25.2 Il verbale deve essere redatto in conformità alla normativa tempo per tempo vigente.	Invariato
<b>Art.26 - Competenze - Maggioranze costitutive e deliberative</b>	
26.1 L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sugli oggetti ad essa attribuiti dalla legge e dai regolamenti, incluso, ove applicabile, il Regolamento Emittenti AIM Italia.	Invariato
26.2 Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della società siano ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia, l'assemblea ordinaria è altresì competente ad autorizzare, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., le seguenti decisioni dell'organo amministrativo: (i) acquisizioni che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) cessioni che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia, (iii) richiesta di revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia delle Azioni, fermo restando che la revoca dovrà essere approvata con il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) dei voti espressi dagli azionisti presenti in assemblea ovvero con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia.	26.2 Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della società siano ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia, l'assemblea ordinaria è altresì competente ad autorizzare, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., le seguenti decisioni dell'organo amministrativo: (i) acquisizioni che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) cessioni che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia, (iii) richiesta di revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia delle Azioni, fermo restando <del>che la revoca dovrà essere approvata con il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) dei voti espressi dagli azionisti presenti in assemblea ovvero con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia.</del> <b>che la deliberazione di approvazione della revoca dovrà essere approvata con le maggioranze di cui al successivo paragrafo 26.3.</b>
	<b>26.3. Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve</b>



	<p>informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data.</p> <p>Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dell'Emittente AIM Italia con la maggioranza del 90% dei partecipanti o con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società (anche in sede di deliberazione in assemblea straordinaria) suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari dall'AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.</p>
<p>26.3 Fatti salvi i diversi quorum costitutivi e/o deliberativi previsti da altre disposizioni del presente statuto, le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge. I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi – nelle relative assemblee e con riferimento esclusivamente alle materie di pertinenza in cui tale diritto di maggiorazione sia previsto – altresì gli eventuali diritti di voto plurimo. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto plurimo eventualmente spettanti.</p>	<p>26.34. Fatti salvi i diversi quorum costitutivi e/o deliberativi previsti da altre disposizioni del presente statuto, le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge. I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi – nelle relative assemblee e con riferimento esclusivamente alle materie di pertinenza in cui tale diritto di maggiorazione sia previsto – altresì gli eventuali diritti di voto plurimo. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto plurimo eventualmente spettanti.</p>
<b>TITOLO V</b>	
<b>Amministrazione</b>	
<b>Art. 27 - Consiglio di Amministrazione</b>	
<p>27.1 L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove). L'assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.</p>	Invariato
<p>27.2 Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF.</p>	<p>27.2. <b>Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF. Inoltre, almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione,</b></p>



	<b>scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti AIM, pro tempore vigente</b> , deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF ( <b>d'ora innanzi "Amministratore/i Indipendente/i"</b> ).
27.3 Il Consiglio di amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea; può inoltre nominare uno o più vicepresidenti, che sostituiscono il presidente nei casi di assenza o di impedimento, e un segretario.	Invariato
<b>Art.28 - Nomina e sostituzione degli amministratori</b>	
28.1 Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.	Invariato
28.2 La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.	Invariato
28.3 Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.	Invariato
28.4 Le liste che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare devono contenere almeno 1 (uno) consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF tale candidato deve essere indicato al primo posto di ciascuna lista. Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla società: - le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; - il curriculum vitae di ciascun candidato nonché la dichiarazione con cui lo stesso attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche; - l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello statuto sociale; - la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura; - ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche	28.4 Le liste che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare devono contenere almeno 1 (uno) consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF tale candidato deve essere indicato al primo posto di ciascuna lista. Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla società: - le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; - il curriculum vitae di ciascun candidato nonché la dichiarazione con cui lo stesso attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche; - l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello statuto sociale; - la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura; - <b>la designazione di almeno un candidato, avente i requisiti di Amministratore Indipendente, scelto in</b>



<p>regolamentare pro tempore vigente.</p> <p>Ciascun azionista non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.</p>	<p><b>ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti AIM, pro tempore vigente.</b></p> <p>- ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.</p> <p>Ciascun azionista non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.</p>
<p>28.5 Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.</p>	<p>Invariato</p>
<p>28.6 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.</p>	<p>Invariato</p>
<p>28.7 Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.</p>	<p>28.7 Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.</p> <p><b>Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di almeno un amministratore avente i requisiti di Amministratore Indipendente (scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti AIM, pro tempore vigente), il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto.</b></p>
<p>28.8 Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.</p>	<p>Invariato</p>
<p>28.9 Nel caso di parità di voti fra più liste si procede a una votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</p>	<p>Invariato</p>
<p>28.10 Nel caso di presentazione di un'unica lista, il</p>	<p>Invariato</p>





consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.	
28.11 Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo restando che almeno un amministratore dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto.	Invariato
28.12 La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.	Invariato
28.13 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale ai sensi dell'art. 2386 del c.c., purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto.	Invariato
28.14 Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.	Invariato
28.15 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.	Invariato
<b>Art. 29 - Poteri di gestione</b>	
29.1 Al Consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge. È tuttavia necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle ipotesi previste del precedente articolo 26.2.	Invariato
29.2 All'organo amministrativo è data la facoltà di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505, 2505-bis e 2506 ter ultimo comma del Codice Civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, del Codice Civile.	Invariato
<b>Art.30 - Presidente del consiglio di amministrazione - Segretario</b>	
30.1 Il consiglio di amministrazione nella prima adunanza successiva alla sua nomina elegge tra i propri componenti il presidente, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea	Invariato



ed eventualmente anche uno o più vice presidenti con funzioni vicarie rispetto al Presidente. Il segretario può essere nominato anche tra estranei al consiglio.	
30.2 Il presidente: convoca il consiglio di amministrazione, fissa l'ordine del giorno delle riunioni, coordina i lavori, provvede affinché vengano fornite a tutti i consiglieri adeguate informazioni sulle materie all'ordine del giorno.	Invariato
30.3 Il presidente, con l'assistenza del segretario, cura la redazione dei verbali del consiglio che poi vengono trascritti nell'apposito libro delle adunanze.	Invariato
<b>Art.31 - Funzionamento del consiglio di amministrazione</b>	
31.1 Il consiglio si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia o nel territorio di altro Stato dell'Unione Europea.	Invariato
31.2 La convocazione è fatta dal presidente mediante avviso trasmesso ai consiglieri e ai sindaci almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso va spedito per lettera raccomandata anche a mano, telefax, posta elettronica, oppure mediante altri mezzi telematici, purché sia in ogni caso garantita la prova dell'avvenuto ricevimento entro il precisato termine. A tal fine i consiglieri e gli altri aventi diritto ad intervenire dovranno segnalare il numero di telefax oppure l'indirizzo di posta elettronica alla società che provvederà a registrarli nel libro verbali consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. Nelle stesse forme dovranno essere registrate le successive variazioni di tali dati che è onere degli interessati comunicare alla società tempestivamente. Nei casi di urgenza, la convocazione può avvenire con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. In mancanza delle formalità di cui sopra il Consiglio si intende validamente costituito con la presenza di tutti i Consiglieri e di tutti i membri del Collegio sindacale in carica. In tali casi ognuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti ove non si ritenga sufficientemente informato.	Invariato
31.3 Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, qualora il numero dei consiglieri in carica sia pari, il voto del Presidente assumerà valore doppio in caso di parità. Il voto non può essere dato per rappresentanza. I consiglieri astenuti non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.	Invariato
31.4 Le riunioni sono presiedute dal presidente o dal vice presidente, se nominato, e in mancanza di entrambi dal consigliere più anziano di età.	Invariato
31.5 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci.	Invariato
31.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione possono	Invariato



<p>tenersi con il sistema dell'audio e video conferenza a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.</p>	
<b>Art. 32 - Organi delegati</b>	
<p>32.1 L'Organo Amministrativo può delegare, nei limiti di cui all'art.2381 C.C., tutte o parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei propri componenti, determinandone i poteri e il compenso. Le cariche di presidente e vice presidente sono cumulabili con quella di amministratore delegato.</p>	Invariato
<p>32.2 Il consiglio può altresì disporre che venga istituito un comitato esecutivo del quale fanno parte il presidente e almeno altri due consiglieri all'uopo designati. Per la convocazione, costituzione e funzionamento del comitato esecutivo, valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione. Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza dei presenti e votanti.</p>	Invariato
<p>32.3 Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono almeno ogni sei mesi al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni effettuate dalla società e dalle sue controllate quando rivestano particolare rilevanza per le loro dimensioni e caratteristiche.</p>	Invariato
<b>Art. 33 - Rappresentanza sociale</b>	
<p>33.1 La rappresentanza generale della società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione senza limite alcuno (al quale sono conferite la firma sociale e la facoltà di agire avanti qualsiasi tribunale, in ogni grado del procedimento, anche per i giudizi avanti la corte di cassazione e di revocazione) nonché agli amministratori delegati nei limiti dei poteri a questi ultimi attribuiti con la delega.</p>	Invariato
<p>33.3 La rappresentanza sociale può essere attribuita anche ai direttori generali, dirigenti, institori e procuratori con la delibera con cui essi vengono nominati. Con la delibera possono essere stabilite anche le modalità con le quali viene usata la firma sociale.</p>	<p><del>33.2</del> La rappresentanza sociale può essere attribuita anche ai direttori generali, dirigenti, institori e procuratori con la delibera con cui essi vengono nominati. Con la delibera possono essere stabilite anche le modalità con le quali viene usata la firma sociale.</p>



33.4 Chi è investito della rappresentanza sociale può conferire procure speciali anche a favore di estranei alla società per il compimento di determinati atti o categorie di atti.	33.34 Chi è investito della rappresentanza sociale può conferire procure speciali anche a favore di estranei alla società per il compimento di determinati atti o categorie di atti.
<b>Art. 34 - Compenso agli amministratori</b>	
34.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai sensi dell'art. 2389, comma, 2 c.c. L'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.	Invariato
<b>TITOLO VI</b>	
<b>Organo di Controllo della gestione e contabile</b>	
<b>Art. 35 - Composizione e nomina del Collegio Sindacale</b>	
35.1 La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, in possesso dei requisiti di legge, nominati e funzionanti a norma di legge. Poteri e doveri dei sindaci sono stabiliti dalla legge.	35.1 La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, in possesso dei requisiti di <b>professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge.</b> <b>Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1 comma 2 lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, per materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla Società si intendono il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, nonché discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, mentre per settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la Società si intendono quelli della ingegneria elettronica e di potenza, audio professionale, amplificazione del suono e trasduttori.</b>
35.2 I sindaci durano in carica tre anni con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. L'assemblea procede alla nomina del presidente del collegio sindacale, determina il compenso spettante ai sindaci per l'intero periodo di durata dell'ufficio, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.	Invariato
35.3 La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.	Invariato
35.4 Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di Azioni che, al momento della	Invariato



presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.	
35.5. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.	Invariato
35.6. Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario (ovvero ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, anche dalle risultanze del libro soci); (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.	35.6. Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario <del>(ovvero ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, anche dalle risultanze del libro soci);</del> (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.
35.7 Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.	Invariato
35.8 La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.	Invariato
35.9 All'elezione dei sindaci si procede come segue: (a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente; (b) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.	Invariato
35.10 Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.	Invariato
35.11 Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.	Invariato
35.12 La presidenza del collegio sindacale spetta al	Invariato



candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera (a) dell'articolo 35.9. che precede.	
35.13 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 c.c. e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.	Invariato
35.14 In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.	Invariato
35.15 In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del collegio sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. In ipotesi di sostituzione del presidente del collegio, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del collegio sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea a maggioranza assoluta.	Invariato
35.16 Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari. In tali casi il Collegio si intende tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente della riunione ed un altro sindaco.	Invariato
35.17 Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.	Invariato
35.18 Delle riunioni del collegio sindacale deve redigersi verbale da trascrivere nell'apposito libro e sottoscritto da tutti gli intervenuti.	Invariato
<b>Art. 36 - Revisore contabile</b>	
36.1. La revisione legale dei conti è svolta da una società di revisione legale avente i requisiti di legge ed iscritta nell'apposito registro, oppure, ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 2, c.c., a scelta dell'assemblea ordinaria, sempre che non ostino impedimenti di legge e nei limiti dalla stessa previsti, in alternativa alla società di revisione ovvero ad un revisore legale aventi entrambi di requisiti di legge, dall'organo di	36.1. La revisione legale dei conti è svolta da una società di revisione legale avente i requisiti di legge ed iscritta nell'apposito registro, <del>oppure, ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 2, c.c., a scelta dell'assemblea ordinaria, sempre che non ostino impedimenti di legge e nei limiti dalla stessa previsti, in alternativa alla società di revisione ovvero ad un revisore</del> legale aventi entrambi di requisiti di legge, dall'organo di



controllo di cui al precedente articolo.	controllo di cui al precedente articolo.
36.2 L'alternativa consentita all'assemblea ordinaria non può in ogni caso comportare la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti in corso.	Invariato
<b>TITOLO VII</b>	
<b>Esercizi - Bilancio - Utili</b>	
<b>Art. 37 - Esercizi sociali</b>	
37.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.	Invariato
37.2 Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo, sotto l'osservanza delle norme di legge, provvede a redigere il bilancio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.	Invariato
37.3 Il bilancio può essere redatto in forma abbreviata nei casi in cui non vengano superati i limiti fissati dalla legge.	Invariato
<b>Art. 38 - Destinazione degli utili</b>	
38.1 Dall'utile netto, risultante dal bilancio di esercizio, verrà dedotto almeno il cinque per cento da destinare alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, nonché ogni altro stanziamento deliberato dall'assemblea dei soci per incrementare la suddetta riserva o per costituirne altre di carattere straordinario o speciale.	Invariato
38.2 È fatta salva ogni altra diversa destinazione degli utili decisa dai soci in sede di approvazione del bilancio.	Invariato
<b>Art. 39 - Acconti su dividendi</b>	
39.1 In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge è consentita la distribuzione di acconti su dividendi qualora il bilancio della società sia assoggettato per legge al controllo da parte di società di revisione iscritta nell'albo speciale, sotto l'osservanza delle prescrizioni previste dall'art.2433 bis C.C.	Invariato
<b>TITOLO VIII</b>	
<b>Scioglimento - Liquidazione - Recesso</b>	
<b>Art. 40 - Nomina e poteri dei liquidatori</b>	
40.1 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualunque causa allo scioglimento della società, l'assemblea in sede straordinaria delibera in ordine alle modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i relativi poteri e compensi.	Invariato
40.2 In caso di nomina di una pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione che delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri. Per l'esecuzione delle decisioni potranno essere delegati uno o più dei suoi membri. Il collegio dei liquidatori si riunisce ogni volta che ne sia fatta richiesta scritta, anche da uno solo dei suoi membri. Comunque delibera validamente, anche senza convocazione scritta, quando siano presenti tutti i suoi	Invariato



componenti. Le decisioni devono essere verbalizzate e trascritte su apposito libro.	
40.3 Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore, ovvero al collegio dei liquidatori, spetta il potere di compiere tutti gli atti necessari o utili ai fini della liquidazione, con facoltà di cedere anche in blocco l'azienda sociale o singoli rami d'azienda, stipulare transazioni, promuovere azioni legali, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.	Invariato
<b>Art. 41 - Recesso del socio</b>	
41.1 Il diritto di recedere, per tutte o parte delle azioni, spetta ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni assembleari nei casi previsti dall'art.2437 C.C. primo comma.	Invariato
41.2 Non sono previste ulteriori cause di recesso, neppure in dipendenza dell'approvazione di delibere aventi per oggetto la proroga della durata della società o dell'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni e/o di delibera assembleare di revoca della quotazione delle azioni sull'AIM e/o modifica e/o eliminazione dell'art. 20 in materia di OPA endosocietaria e/o della soglia superata la quale scatta l'OPA.	Invariato
41.3 Per quanto riguarda i termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso, i criteri per la determinazione del valore di liquidazione delle azioni e il procedimento di liquidazione, si fa espresso rinvio agli artt.2437 bis, 2437 ter e 2437 quater del Codice Civile	Invariato
<b>TITOLO IX</b>	
<b>Disposizioni generali</b>	
<b>Art. 42 - Rinvio alle norme di legge</b>	
42.1 Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto, si fa rinvio alle norme di legge che disciplinano le società per azioni.	Invariato

Si segnala che le modifiche statutarie proposte non rientrano tra le fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge o regolamentari, e che nell'occasione sono state inseriti irrilevanti aggiustamenti formali.

Tutto quanto premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

*“L'Assemblea straordinaria di Powersoft S.p.A.,*

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute,*

**delibera**

1. *di adottare il nuovo statuto di Powersoft S.p.A. nel testo riportato nella relazione degli amministratori;*
2. *di conferire ogni e più ampio mandato al Presidente di provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'esecuzione di quanto deliberato, ivi compreso il potere di:*





- *sottoscrivere e pubblicare ogni documento, atto e/o dichiarazione a tal fine utile od opportuno, nonché ogni comunicazione prevista dalla vigente disciplina, anche regolamentare applicabile;*
- *provvedere in genere a tutto quanto richiesto, necessario e utile per la completa attuazione della delibera di cui sopra, assunte eventuali modifiche di carattere non sostanziale che fossero richieste dalle competenti autorità, Borsa Italiana S.p.A., anche per l'iscrizione al Registro delle Imprese."*

\*\*\*

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Carlo Lastrucci

